



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Oggetto: perito termotecnico e progettazione impianti elettrici.

Rispondiamo in merito le competenze del perito industriale in “Termotecnica”, il quale abbia firmato un progetto di impianto elettrico, al fine di valutare la “regolarità firma apposta”.

In via preliminare, va senz’altro segnalato che non è possibile stabilire la “regolarità” di una firma” su un impianto elettrico (che, evidentemente, si riferisce ai limiti di competenze professionali e non di problemi afferenti la regolarità “amministrativa” del documento), senza documentare il tipo di intervento realizzato, in modo da poter stabilire se rientrava o meno nei limiti delle competenze riservate per legge al perito industriale in termotecnica, nei limiti stabiliti dalla legge.

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l’insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

“... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all’art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell’opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici”.

Di questo tenore, anche la Prefettura di Terni, la quale nota prot. n. 292/9.C.1 del 17 febbraio 1996, in ordine all’applicazione delle leggi 46/1990 (ora D.M. 37/2008) e 10/1991 testualmente affermava che *“le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali”.*

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, *“Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell’ambito delle rispettive competenze”.*

In questo senso, la legge riferendosi alle *“competenze professionali”* ha inteso ricostruire le stesse nell’ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-formative che caratterizzano le attività richieste, in materia di sicurezza degli impianti, laddove, per enucleare le “competenze” di cui all’art. 6 L. n. 46/90 e art. 5 D.M. 37/2008 e succ mod. ed integr., che restano quelle dei rispettivi Albi professionali, interpretati in relazione alla natura delle conoscenze specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i relativi accertamenti o le connesse verifiche.

Quindi, al fine di individuare gli interventi professionali relativamente alle competenze riconosciute dalla legge alle singole specializzazioni di perito industriale, il D.M. 9 marzo 1994 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2.5.94), avente ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per la Termotecnica>> e di <<Perito Industriale per l’Elettrotecnica e l’Automazione>>, riporta quanto segue:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

a) per il Perito Industriale in Elettrotecnica ed Automazione, la preparazione scolastica prescrive la conoscenza e l'attitudine *“all'analisi delle dimensioni tecniche lineari e non lineari; analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; progettazione e collaudo di piccole parti di sistemi elettrici anche complessi, compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi, in particolare dei dispositivi per automazione; progettazione, realizzazione e collaudo dei sistemi elettrici semplici...”*;

b) per il Perito Industriale in Termotecnica, *“la progettazione e calcolo di semplici dispositivi meccanici, dei relativi organi elementari, nonché – nei limiti previsti dalla normativa settoriale – degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento. Esecuzione, conduzione e collaudo di impianti termici e di macchine a fluido. Conoscenza dei disegni tecnici e di impianti termici ed idraulica, con speciale riferimento sia alla problematica delle sollecitazioni meccaniche delle macchine a fluido che a quella della resistenza dei materiali. Competenze peculiari nelle tematiche relative ai cicli di trasformazione termica, al funzionamento delle macchine a fluido, alla natura dei materiali di realizzazione degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento, compresi le relative apparecchiature di regolazione e controllo...”*.

Orbene, siccome è l'esame di Stato che *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale”* (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, *“è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione”* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*). Infatti, i curricula scolastici hanno *“valore integrativo nell'interpretazione della normativa”*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *“ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni”* (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

“È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. cit.)

A tal fine, il quadro normativo – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – risulta completato dal D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 (*“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale”*), il cui Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'Elettrotecnica e l'Automazione, nonché nell'indirizzo per la Termotecnica, tra le altre, prove specifiche in relazione alla progettazione, direzione, collaudo e gestione di impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e condizionamento per usi civili ed industriali, *“compresi le relative apparecchiature di regolazione e controllo...”*.

Infatti, il D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1221, per quanto riguarda la specializzazione in Elettrotecnica, recita testualmente: *<< Il Perito Industriale per la Elettrotecnica attende alla progettazione ed alla esecuzione di impianti e di costruzioni elettriche ... >>*, e fra le materie professionali, si individua testualmente: *<< Impianti elettrici “ ... funzionamento ed esecuzione di impianti elettrici, dando così*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

all'allievo i fondamenti per potere attendere, nella futura professione, alla installazione e condotta degli impianti. Si faccia costante riferimento alle Norme CEI, alla realizzazione di cabine, norme per la costruzione e la posa in opera delle linee; regolazione della tensione negli impianti elettrici; impianti di illuminazione; impianti di forza motrice; protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche; prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi d'urgenza.... ” >>. Per quanto concerne i programmi di studio per la specializzazione in “Termotecnica”, il prefato regolamento presidenziale esplicita chiaramente che <<Il Perito Industriale per la termotecnica cura l'esecuzione, la conduzione ed il collaudo di impianti termici e di macchine a fluido, avendo conseguito la preparazione obbligatoria in “Tecnologia meccanica”, “Impianti termotecnici”, “impianti di forni industriali e di caldaie”, “centrali termiche”, “applicazione dei motori termici”, “impianti di riscaldamento e di condizionamento per usi industriali e civili”, approfondendo lo studio di materie, quali la “Termodinamica” >>

Quindi, tra le specializzazioni in elettrotecnica e automazione e termotecnica, è possibile rilevare profili di competenze sovrapponibili, nella misura in cui l'impianto elettrico sia asservito e strumentalmente funzionale all'alimentazione di impianti termotecnici, di riscaldamento e di condizionamento, etc.

Ora, tenuto conto che l'Ordine territoriale chiedeva l'esistenza di casistica di casi analoghi, si ricorda quanto affermato dal Tar Veneto in materia di competenze di un perito industriale meccanico per la progettazione di impianti elettrici, in quanto asserviti al movimento meccanico.

Nel caso esaminato, per quanto segnatamente attiene all'asserita incompetenza del perito meccanico a collaudare le attrazioni viaggianti, in quanto comprensive anche di un impianto elettrico che ne assicura il movimento, il Tribunale amministrativo evidenziava che la ben evidente funzione “servente” dell'impianto stesso rispetto all'impianto meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle componenti elettriche delle macchine collaudate (in termini, TAR Veneto, Sez. I, 13 marzo 2009 n. 605).

Sicché, è possibile applicare il medesimo principio per le attività riservate del perito termotecnico, il quale, essendo competente ex legge a progettare impianti di riscaldamento e impianti termici, può “attrarre” nelle proprie competenze “anche il riscontro della regolarità delle componenti elettriche delle macchine costituenti l'impianto termico, in quanto “serventi” il proprio funzionamento.

Resta salva ogni altra valutazione di merito circa il tipo di intervento professionale realizzato.